

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta con nota prot. 2096 del 7 luglio 2023, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dall'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea in qualità di Amministratore delegato e Direttore generale della Società *Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.* relativamente al progetto definitivo dell'Opera Pubblica "Livigno Snow Park" comprendente gli interventi: - "Ancora per arroccamento atleti half pipe" (A14); "lavori permanenti per sistemazione "skiweg" piste di accesso e rientro" (A15); "lavori permanenti per tracciati di gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti...) e realizzazione impianto di innevamento a servizio aree di gara" (A18); "area antistante Mottolino - parcheggi temporanei e ripristini ambientali" (A21); di cui all'allegato A del Piano degli interventi olimpici approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022, ora abrogato dal d.P.C.M. 8 settembre 2023 recante il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, in Allegato 1, conferma tali interventi come: "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara" (A14.0); "lavori permanenti per sistemazione "skiweg" piste di accesso e rientro" (A15.0); "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 1.1; realizzazione piste half pipe, slopestyle e parallel giant slalom" (A18.1); "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 1.2 Realizzazione Pista Snowboard Cross3" (A18.2); "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 2.1: Impianto di innevamento tracciati di gara A" (A18.3); "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 2.2: Impianto di innevamento tracciati di gara B" (A18.4); "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini"(A21.0).

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, laddove al comma 2 prevede "*La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*";

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge n. 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della "*conferenza simultanea*" e, in particolare, al comma 7, prevede che 7 stabilisce che all'esito dell'ultima riunione ed entro il termine previsto per la conclusione: "*l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

VISTO l'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 laddove al comma 1 dispone *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*, al comma 3 prevede *“in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace”*, nonché al comma 4 stabilisce *“I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*.

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 3 *“Diritto all'uso delle tecnologie”*, all'articolo 9 *“Partecipazione democratica elettronica”* e all'articolo 47, concernente la *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 61;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 3 che, al comma 1, ha autorizzato la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”* interamente a partecipazione pubblica e che, al comma 2, ha stabilito quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

VISTO il comma 2-bis dell'articolo 3 del predetto decreto n.16 del 2020 laddove dispone *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”*;

VISTO il comma 2-ter, del predetto articolo 3 decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove recita: *“Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”*;

VISTO il comma 2-quinquies all'articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16/2020 laddove dispone che *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo*



31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 38;

VISTO, altresì, l’art. 225, comma 9 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 laddove dispone “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016”.

VISTO, altresì l’articolo 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 laddove prevede che è istituito “presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che “lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”

avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all’articolo 6 “*regole generali sulla competenza*” ed all’art. 10, comma 1, laddove dispone: “*Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 11 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, che al comma 1 prevede “*Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: ...omissis ...b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento*”. e al successivo comma 2, dispone che “*L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*”;

VISTO altresì l’articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “*in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti*”;

VISTO, inoltre, l’art. 16 “*le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo*” del summenzionato d.P.R. n. 327/2001 e in particolare i commi 4, 5, 6 e 10 laddove applicabili;

VISTO altresì l’articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: “*Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti*”;

VISTO, infine, il comma 1 dell’art. 49, del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “*L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.*”

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell'autorità politica delegata pro-tempore allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze recante la *“Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, tra cui rientrano gli interventi in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre del 2022, recante il Piano degli interventi, nel quale, in allegato A, sono indicati come *“essenziali - indifferibili”* gli interventi: *“Ancora per arroccamento atleti half pipe”* (A14); *“Lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro”* (A15); *“Lavori permanenti per tracciati di gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti...) e realizzazione impianto di innevamento a servizio aree di gara”* (A18), nonché è indicato come *“essenziale”* l'intervento: *“Area antistante Mottolino - parcheggi temporanei e ripristini ambientali”* (A21);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, abrogativo del suindicato d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché recante l'approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche nel quale, all'allegato n. 1, le opere suddette sono identificate come: A14.0 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara”*; A15.0 - *“Lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro”*; A18.1 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.1; realizzazione piste half pipe, slopestyle e parallel giant slalom”*; A18.2 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.2 Realizzazione Pista Snowboard Cross3”*; A18.3 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.1: Impianto di innevamento tracciati di gara A”*; A18.4 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.2: Impianto di innevamento tracciati di gara B”*; A21.0 - *“Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini”*;

VISTA la nota prot. n. 2096 del 7 luglio 2023 concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica in data 24 luglio 2023 alle ore 10:00 per l'esame del progetto definitivo dell'Opera Pubblica *“Livigno Snow Park”* comprendente gli interventi riportati in epigrafe ed in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 11 luglio 2023;
- richiedere le eventuali *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”* entro il termine del 17 luglio 2023;
- rendere note *“le rispettive posizioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria”* entro il termine del 11 agosto 2023;

TENUTO CONTO che entro il termine suddetto del 17 luglio 2023 non sono pervenute note con richiesta di *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”* da parte delle Amministrazioni o degli Enti invitati alla Conferenza di servizi in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica in data 24 luglio 2023, reso consultabile in piattaforma digitale dedicata;

ACQUISITA agli atti la registrazione audio-visiva della suddetta riunione attestante la conformità di quanto riportato nel verbale succitato alla seduta presieduta dall' Ing. Luigivalerio Sant'Andrea in qualità di Amministratore delegato e direttore generale della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti; **ACQUISITI**, altresì, nel corso della suddetta riunione del 24 luglio 2023 e nei giorni precedenti, come riportato nel verbale succitato, nonché nei giorni a seguire, comunicazioni con osservazioni e/o pareri favorevoli con prescrizioni e/o condizioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti invitati alla Conferenza di servizi, chiamati a rendere le rispettive determinazioni sul progetto in epigrafe entro il giorno 11 agosto 2023, di seguito riportati e riepilogati nel seguente elenco:

Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: <i>parere favorevole condizionato</i> , acquisito con nota prot. Simico n.2579 del 11 agosto 2023.
Regione Lombardia: <i>parere favorevole con precisazioni/prescrizioni</i> , acquisito con nota prot. Simico n. 2589 del 11 agosto 2023.
Comune di Livigno: <i>parere favorevole con condizioni</i> acquisito con nota prot. Simico n. 2566 del 10 agosto 2023.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando VVV di Sondrio: <i>parere favorevole con condizioni</i> , acquisito con nota prot. Simico n. 2376 del 27 luglio 2023.
Comunità Montana Alta Valtellina: <i>parere favorevole; assenso preliminare relativamente a: "Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara" (A14.0)</i> , acquisiti con nota prot. Simico n. 2526 del 7 agosto 2023.
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po: <i>comunicazione di assenza di competenza</i> , nota prot. Simico n. 2320 del 21 luglio 2023
Mottolino S.p.A.: <i>parere favorevole espresso in sede di riunione telematica della conferenza di servizi</i>
Telecom Italia S.p.A.: <i>parere favorevole con prescrizioni</i> , acquisito con nota prot. Simico n. 2185 del 13 luglio 2023.
E-Distribuzione: <i>parere favorevole</i> , acquisito con nota prot. Simico n. 2474 del 2 agosto 2023.

CONSIDERATO che i suindicati enti hanno manifestato pareri favorevoli e/o pareri favorevoli con prescrizioni o condizioni, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria e che, a riguardo, da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti partecipanti non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona del 24 luglio 2023 né successivamente nel termine dell'11 agosto 2023 prestabilito con la succitata nota prot. Simico n. 2096 del 7 luglio 2023;

TENUTO CONTO che con nota prot. SIMICO n. 2860 del 15 settembre 2023 è stato trasmesso alle amministrazioni competenti l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità rivolto ai soggetti interessati dal

procedimento ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui all'avviso stesso;

CONSIDERATO che con il successivo Decreto di approvazione del Progetto Definitivo, integrato tenendo conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla suindicata Conferenza di servizi, in particolare quello del Comune di Livigno acquisito a Prot. SIMICO n. 2566 del 10 agosto 2023 laddove esprime *“parere favorevole a condizione che in fase di chiusura della presente conferenza dei servizi, venga espressamente dichiarata la variante urbanistica nelle aree circostanti lo storage dei gatti delle nevi per la realizzazione del medesimo come descritto ai punti soprastanti”*, sarà adottata la variante urbanistica che dovrà essere ratificata dal Comune nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;

RITENUTO che, sulla base delle determinazioni di cui ai suddetti atti e pareri acquisiti ed ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, sussistono i presupposti per dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, e dell'articolo 14-quater, comma 1, al fine di procedere alla *“determinazione motivata di conclusione della conferenza”* che laddove *“adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi decisoria, espletata per l'esame del progetto definitivo dell'Opera Pubblica **“Livigno Snow Park”**, comprendente gli interventi in epigrafe già previsti dal decreto 21 gennaio 2022 dell'autorità politica delegata pro-tempore allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze nonché ricompresi con codici A14.0, A15.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A21.0, nel Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, nonché finalizzata all'approvazione del progetto stesso, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 24 luglio 2023 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni o condizioni di cui agli atti citati nelle premesse, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi decisoria.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 241 del 1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta.



2. Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica suddetta, lo sviluppo successivo del progetto definitivo, da approvare a seguito del presente decreto, dovrà, in coerenza con le risultanze della Conferenza di servizi decisoria espletata, essere conforme alle prescrizioni e/o condizioni di cui alle premesse al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, tenendo conto altresì che richiede la finalizzazione delle procedure *ex lege* di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 con applicazione delle semplificazioni di natura normativa previste per provvedimenti del caso.

Articolo 3

1. Il presente decreto, unitamente a tutti gli atti e al verbale assunti a riferimento, è pubblicato sulla piattaforma digitale dedicata e sul sito internet della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed altresì pubblicato sui portali istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Comune di Livigno. Il Comune predetto avrà cura di far pervenire apposita assicurazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio on-line, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it.

Roma, 30 ottobre 2023

L'Amministratore delegato e Direttore generale

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea